

## Tutte le differenze rispetto al precedente regolamento a colpo d'occhio.

## Multimed

Per i dettagli dell'offerta sono determinanti il corrispondente regolamento secondo la LAMal e la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Il regolamento completo «Multimed» è nei download sul nostro sito web: <a href="mailto:css.ch/cga">css.ch/cga</a>

	Finora:	Novità a partire dal 01.01.2023:
Art. 20	Elaborazione dei dati da parte della CSS  20.1 La CSS elabora i dati (trattamento dei dati) ai fini della determinazione del premio, l'evasione dei sinistri nonché per analisi statistiche relative a Multimed. I dati vengono conservati sotto forma fisica ed elettronica. I collaboratori della CSS sono sottoposti all'obbligo legale di mantenere il segreto nonché a ulteriori disposizioni legali e regolamentari sulla protezione dei dati.  20.2 La CSS può, nella misura in cui dovesse rendersi necessario ed essere ammesso dalla legge, rendere noti dati risp. richiederli nella stessa misura a terzi autorizzati (p.es. fornitore di prestazioni, altri assicuratori e autorità).	Protezione dei dati  La protezione dei dati è regolata dalla LAMal, dalla LPGA e dalla legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020.  Nell'assicurazione Multimed i necessari dati sulla salute e i dati contrattuali sono comunicati a tutte le parti coinvolte nel trattamento in questione (fornitori di prestazioni risp. partner di coordinamento) per l'esecuzione del contratto e vengono scambiati fra queste per garantire la qualità e un trattamento ottimale. Questa forma assicurativa richiede che il medico di famiglia Multimed e il Centro di consulenza telemedica rendano noti alla CSS dati relativi a diagnosi, trattamenti e fatture delle persone assicurate. Le modalità del trattamento dei dati presso la CSS sono inoltre esposte nella dichiarazione sulla protezione dei dati della CSS (css.ch/protezionedeidati).
Art. 21	Elaborazione dei dati da parte di fornitori di prestazioni risp. partner di coordinamento  I dati necessari per il trattamento sono consultabili da tutte le persone interessate dalla rispettiva cura (fornitori di prestazioni risp. partner di coordinamento) e possono essere scambiati fra questi ultimi risp. elaborati soprattutto ai fini della garanzia qualitativa e di un trattamento ottimale. Si tratta in modo particolare di dati di diagnosi, trattamento e fatture della persona assicurata.	
Art. 32 / Art. 31	Costi  La persona assicurata paga le usuali tariffe per il telefono e per i dati.	Costi 31.1 La persona assicurata paga le usuali tariffe per il telefono e per i dati. 31.2 La persona assicurata ha diverse possibilità di effettuare il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi senza dover pagare una tassa. La CSS può addebitare alla persona assicurata le tasse che devono essere pagate allo sportello postale o presso altri punti di accesso fisici della posta.

I seguenti articoli rimangono invariati dal punto di vista del contenuto, ad eccezione della numerazione: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33

1